N. **861-816-1722-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **BALESTRACCI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA SILVIA, FAUSTI, FIORI

Presentata il 16 luglio 1987

Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, AMATO, MARIANETTI, DELL'UNTO, PIERMARTINI, PIETRINI

Presentata il 10 luglio 1987

—

Riordinamento dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBINI, PICCHETTI, CIOCCI LORENZO, PINTO, NICOLINI, VELTRONI, STRUMENDO

Presentata il 21 ottobre 1987

—

Riordino dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR)

Presentata alla Presidenza il 2 maggio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo un lungo e approfondito lavoro istruttorio, la Commissione interni, nella IX legislatura, licenziava per l'esame in Aula il nuovo testo concernente il riordinamento dell'Ente EUR apportando notevoli modifiche a quello trasmesso dal Senato della Repubblica. Prima di esaminare analiticamente il testo ora approvato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, che ripropone sostanzialmente il provvedimento definito nella passata legislatura, sarà opportuno ricordare brevemente la storia dell'Ente.

Istituito con la legge 26 novembre 1936, n. 2174, l'Ente EUR – dotato di « personalità giuridica propria » – avrebbe dovuto provvedere alla organizzazione e al funzionamento dell'Esposizione universale, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma nel 1942. A tal fine, gli fu assegnato un comprensorio e fu dichiarata la pubblica utilità (regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 1567) delle opere occorrenti, con il potere di espropriare tutti i fondi ricadenti in quel territorio. Accanto a tale compito primario – che di fatto, per gli eventi successivi, non è mai stato portato a termine – l'Ente ebbe anche quello di realizzare un insediamento urbanistico che costituisce il primo nucleo per lo sviluppo della città di Roma verso il mare. Avendo provveduto con i finanziamenti iniziali a carico dello Stato, alla espropriazione delle aree, l'Ente riprese, soprattutto a partire dal 1951, ad operare per la realizzazione del nucleo urbanistico, assumendo anche compiti di manutenzione e conservazione delle strutture urbanistiche e del patrimonio immobiliare e traendo i mezzi finanziari necessari dalla vendita o dall'affitto di aree e di fabbricati di sua proprietà.

Sul piano istituzionale, un decreto luogotenenziale del 26 novembre 1944 ha sciolto l'amministrazione ordinaria prevista dalla legge istitutiva, istituendo un Commissario straordinario; il regime commissariale dura tuttora essendosi provveduto nel 1951, nel 1973 e nel 1980 alla nomina di nuovi commissari in sostituzione di quelli precedenti. A seguito dell'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, si posero problemi giuridici sulla natura dell'Ente e sulla sua sottoponibilità a tale legge che vide, dopo il rifiuto della Corte dei conti di registrare il decreto di scioglimento per eccesso di delega, un parere del Consiglio di Stato del 1980 con cui questo Ente è stato definito « ente pubblico locale ».

Nel corso della ottava legislatura si registrarono poi iniziative legislative tendenti al riordinamento (o alternativamente alla soppressione) di questo ente, iniziative riproposte nel corso della nona legislatura che hanno trovato il primo sbocco nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Passando ora alla fase di esame dinanzi alla Camera, si deve sottolineare che la Commissione ha proceduto alla scelta del testo-base fra le tre proposte di legge abbinate, individuandolo nella proposta di legge n. 861, di iniziativa del deputato Costa Silvia ed altri, che ripropone il testo approvato nella IX legislatura dalla Commissione interni della Camera che, a sua volta, aveva assunto come testo base quello approvato dal Senato. La Commissione affari costituzionali della Camera, scegliendo come testo base la proposta di legge n. 861 (la proposta di legge n. 816, di iniziativa del deputato Aniasi ed altri, è sostanzialmente identica alla proposta di legge n. 861), riconferma

l'orientamento politico già emerso nella precedente legislatura circa la natura giuridica dell'Ente EUR, che individua come ente autonomo, sotto l'alta vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il riordino dell'Ente vede la rappresentanza negli organi direttivi degli organi o enti direttamente interessati (la Presidenza del Consiglio, il comune di Roma, la regione Lazio e i Ministeri dei beni culturali e del turismo).

Si tratta di una impostazione che potrei definire originale, laddove le disposizioni proposte costituiscono altresì un momento di sintesi che ha visto confluire oltre che un accordo tra i partiti della maggioranza anche il contributo costruttivo e critico delle forze di opposizione. Ritengo altresì opportuno premettere che queste ultime hanno sempre mantenuto una impostazione di principio completamente differente rispetto alle scelte poi operate dalla maggioranza, ma ciò nonostante hanno contribuito criticamente alla stesura dei vari articoli, pur mantenendo riserve che credo saranno nuovamente riproposte nel corso del successivo dibattito.

Passando ora a esaminare le linee portanti del nuovo articolato che la Commissione ha approvato, è opportuno chiarire innanzitutto la natura giuridica ed istituzionale del nuovo Ente EUR. In base alla stesura degli articoli 2 e 3 appare evidente che convivranno in esso due funzioni e due strutture diverse: la prima si riconnette alle più chiare funzioni di coordinamento e di attuazione delle iniziative in materia congressuale, culturale e ricreativa – affidate all'Ente – che individuano nell'Ente EUR un momento di interesse non solo locale o territoriale, ma di connessione con le funzioni di rappresentanza e di presenza internazionale della città capitale d'Italia. D'altronde, a questo proposito, siano consentite alcune considerazioni di carattere più generale: non credo che sia contestabile che l'EUR con il suo particolare patrimonio immobiliare e la sua esperienza gestionale maturata negli anni abbia contribuito alla formazione della immagine della città capitale in termini di organizzazione del territorio, di gestione di attività specialistiche e di raccordo funzionale dell'ampia gamma di servizi da offrire ai cittadini. A questo proposito, vale la pena di ricordare che lo stesso disegno di legge per Roma capitale si pone su questa stessa linea, individuando un momento di coordinamento e di direzione degli interventi, tra Governo centrale, comune e regione, non per sfiducia pregiudiziale verso l'entità locale, ma come assunzione integrata di responsabilità nei confronti della capitale del Paese. Né mi sembra si tratti di questione solo italiana, considerando che altre capitali, al di qua e al di là dell'Atlantico, hanno individuato forme – certamente diverse tra loro – di gestione amministrativa, ma tutte tese a conciliare rappresentatività e interessi locali con valenze nazionali e internazionali. Da ciò quindi l'esigenza che l'Ente sia posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri come attestazione di questa funzione di carattere nazionale e non metropolitana dell'Ente EUR. Per la realizzazione di queste finalità, l'articolo 2 autorizza l'Ente ad utilizzare le strutture e i mezzi del proprio patrimonio, nonché a porre in essere altre attività economiche necessarie sia a tali realizzazioni che a garantire la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare.

Sul piano finanziario si prevede il ricorso a due principali risorse e cioè i proventi del proprio patrimonio e i contributi da parte dello Stato o di enti pubblici o privati.

L'articolo 3 costituisce una parte fortemente innovativa della normativa vigente in quanto trasferisce al comune di Roma la proprietà di una serie di beni immobili strumentali all'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Sono esclusi da tale trasferimento alcuni beni che appaiono strettamente connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e che quindi è sembrato opportuno mantenere in capo all'Ente EUR. Si è voluto in tal modo distinguere il ruolo dell'Ente, cui è finalizzato il mantenimento di alcune proprietà immobiliari, dalla superata gestione del

comprensorio che tornerà di fatto al comune, come necessaria pertinenza delle competenze istituzionali dello stesso. Si tratta di un patrimonio non indifferente, realizzato dall'Ente nel tempo utilizzando gli autonomi proventi, che viene trasferito senza alcun onere per il comune. È comunque previsto dall'articolo 20 che l'individuazione dei beni trasferiti sarà oggetto di protocolli d'intesa tra comune di Roma ed Ente EUR. La previsione di una apposita convenzione tra comune e Ente EUR che disciplinerà la manutenzione e la gestione di tutti i beni immobili nonché i servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, è finalizzata a garantire il migliore raccordo tra gestione del patrimonio e servizi di quartiere, evitando in ogni caso di configurare un onere aggiuntivo per il comune di Roma. Nelle more di tale stipula, l'articolo 19 prevede l'obbligo per l'Ente EUR di continuare ad assicurare, sopportandone i relativi oneri, tali servizi come attualmente fa.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 delineano la struttura organica dell'Ente in cui nuovamente trova riscontro la duplicità di funzioni dello stesso: mentre il Presidente infatti è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Vicepresidente è designato dal sindaco di Roma e i dodici componenti del Consiglio sono nominati dal Consiglio comunale di Roma, dalla regione Lazio, dal ministro per i beni culturali e ambientali e dal ministro del turismo e dello spettacolo. Si prevede che i componenti del consiglio di amministrazione debbano possedere una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. È altresì prevista la possibilità per il Consiglio di nominare una giunta esecutiva nel cui ambito comunque deve essere garantita la presenza di un membro espresso dalla minoranza del Consiglio.

L'articolo 7 individua le funzioni del consiglio di amministrazione e le forme di controllo; l'articolo 8 determina i princìpi generali in tema di gestione finanziaria; l'articolo 9 individua la composizione del collegio dei revisori le cui funzioni sono definite dall'articolo 10.

L'articolo 11 fissa l'autonomia statutaria dell'Ente e la procedura di approvazione dello statuto nonché il potere di adottare un regolamento organico per il personale dipendente comunque inserito nella contrattazione collettiva di diritto pubblico.

Su quest'ultima questione, la cui delicatezza è superfluo sottolineare, debbo ricordare che si è registrato un lungo dibattito nella scorsa legislatura in sede di Comitato ristretto della Commissione interni e si è proceduto anche ad audizioni con le organizzazioni sindacali del personale onde acquisire in via diretta le richieste e le aspettative dello stesso; si è infine convenuto sulla soluzione che inquadri il personale nel cosiddetto « parastato », cioè nell'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975 e nel relativo comparto di contrattazione collettiva.

Il testo elaborato dalla Commissione contiene altresì una norma di garanzia (articolo 14) per il personale delle società appaltatrici di servizi di competenza dell'Ente, in quanto si prevede che qualora l'Ente decidesse di assumere in proprio tali servizi il personale delle società appaltatrici in possesso di determinati requisiti potrà essere assunto dall'Ente EUR. Eguale disposizione è prevista dal comma 1 per l'ipotesi di assunzione diretta da parte del comune di Roma di servizi attualmente concessi in appalto.

Infine sembra opportuno ricordare che in base all'articolo 19 del testo si è inteso dare certezza di continuità delle prestazioni attuali, in quanto si è imposto all'Ente EUR di assicurare tutti i servizi attualmente in gestione fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, è necessario ricordare che la I Commissione ha approvato senza modifiche l'articolo 17 della proposta di legge n. 861, nella consapevolezza tuttavia della sua inadeguatezza e

della conseguente valutazione negativa da parte della Commissione bilancio. Per questi motivi, infatti, il Presidente della Commissione ha invitato, nella seduta del 15 marzo 1989, il relatore a predisporre, ai fini dell'esame in Assemblea, una più idonea norma di copertura degli oneri recati dal provvedimento, tenendo anche conto degli stanziamenti disposti per l'Ente Eur nell'ambito del decreto relativo agli interventi urgenti per Roma capitale.

Il relatore si riserva pertanto di sottoporre all'Assemblea una nuova formulazione dell'articolo 17, nel senso di prevedere che il contributo dello Stato di cui alla lettera *c)* del comma 7 dell'articolo 2 sia fissato in 5 miliardi per il 1990 e sia finalizzato alle opere di risanamento e miglioramento degli impianti congressuali e sportivi dell'Ente. A tale contributo si potrà far fronte attingendo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato all'intervento straordinario per Roma capitale.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE CONTRARIO

in quanto l'onere derivante dalla corresponsione del contributo statale all'ente EUR risulta privo di copertura, non essendo stato confermato dalla legge finanziaria per il 1989 lo specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente e in quanto risultano non quantificati e non coperti i maggiori oneri a carico del Comune di Roma derivanti dal trasferimento delle funzioni prima esercitate dall'ente EUR.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N 861.	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed assume la denominazione di Ente EUR.	1. *Identico.*
2. L'Ente organizza, realizza, coordina, anche in collaborazione, esposizioni, convegni, congressi, manifestazioni culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive, di carattere locale, nazionale ed internazionale.	2. *Identico.*
3. L'Ente può svolgere e promuovere attività di studio e di informazione.	3. *Identico.*
4. L'Ente può svolgere, altresì, altri servizi compatibili con le finalità di cui ai commi 2 e 3.	4. *Identico.*
5. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti nonché promuovere la costituzione di consorzi e farne parte; per la partecipazione dell'ente a consorzi è richiesto il preventivo assenso del comune di Roma.	5. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti e far parte di consorzi.
6. L'Ente cura infine la esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari ad assicurare la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare, nonché la gestione e la manutenzione del compendio EUR.	6. *Identico.*
7. L'Ente provvede alle sue attività:	7. *Identico.*
a) con i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;	
b) con i corrispettivi per l'uso degli impianti e per i servizi prestati;	

c) con contributi da parte dello Stato e di enti pubblici, nonché con elargizioni da parte dei privati.

ART. 3.

1. Sono trasferiti al comune di Roma le strade, le piazze, gli edifici attualmente adibiti a scuole elementari, medie, liceo classico e materne, le gallerie di pubblici servizi, la rete delle fognature e la rete di innaffiamento, ivi compresi il serbatoio sopraelevato, la centralina di sollevamento e la condotta di adduzione dell'acqua e il magazzino sotterraneo. Dalla data di trasferimento il comune subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, sostanziali e processuali, relativi ai beni trasferiti.

2. La manutenzione e la gestione degli edifici, delle infrastrutture e delle aree di uso pubblico del compendio dell'EUR, con i relativi servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, possono continuare ad essere svolti dall'Ente sulla base di apposita convenzione con il comune di Roma nella quale le parti fisseranno anche il relativo corrispettivo.

ART. 4.

1. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori;

ART. 5.

1. Il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, caratteri di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

2. Il Vice-presidente è designato dal sindaco di Roma e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente dell'Ente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal Presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) dal vice presidente dell'Ente con funzioni di vice presidente;

c) da dodici componenti, dei quali sette designati dal Consiglio comunale di Roma, tre designati dalla regione Lazio, uno designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. La designazione dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio deve avvenire con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze; il consiglio di amministrazione può nominare una Giunta esecutiva, di cui fanno comunque parte il presidente ed il vice presidente, alla quale delegare compiti e poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In essa deve essere comunque assicurata la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) da dodici componenti, dei quali sette designati dal Consiglio comunale di Roma, tre designati dalla regione Lazio, uno designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. La designazione dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio deve avvenire con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Il consiglio di amministrazione può nominare una Giunta esecutiva, di cui fanno comunque parte il presidente ed il vice presidente, alla quale delegare compiti e poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In essa deve essere comunque assicurata la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

2. *Identico.*

ART. 7.	ART. 7.
1. Il consiglio di amministrazione delibera:	*Identico.*
a) le direttive ed i programmi generali di attività;	
b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;	
c) gli impegni pluriennali di spesa;	
d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;	
e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;	
f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;	
g) le accettazioni di lasciti e donazioni;	
h) le liti attive e passive;	
i) l'approvazione della stipulazione di convenzioni e contratti relativi alla promozione di attività inerenti agli impianti di cui alla lettera *b)* del comma 7 dell'articolo 2.	
2. Le deliberazioni di cui alle lettere *a), b), c), d)* e *e)* sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.	
3. Non è consentita l'alienazione di beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'Ente, salvo che non intervenga esplicita deroga e specifica autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del consiglio comunale di Roma.	
ART. 8.	ART. 8.
1. L'esercizio finanziario, dell'Ente coincide con l'anno solare.	*Identico.*
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.	
3. Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.	

4. Con apposito regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto dell'ente, vengono stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal Consiglio comunale di Roma.

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal Consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Il Collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale, controlla ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni da allegare ai detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

2. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nel comparto della contrattazione collettiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 12.

1. L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento organico di cui all'articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvede ad avviare le procedure concorsuali per la copertura degli organici.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei medesimi servizi da parte del comune di Roma. In quest'ultimo caso, il comune di Roma assume direttamente o nelle proprie aziende speciali, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'ac-

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei medesimi servizi da parte del comune di Roma. In quest'ultimo caso, il comune di Roma assume direttamente o nelle proprie aziende speciali, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'ac-

cesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale mantiene il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

2. Qualora, a seguito della convenzione, l'Ente EUR debba gestire, in tutto o in parte, i servizi di cui all'articolo 3, garantisce la continuità di rapporto di lavoro attraverso personale addetto all'esercizio degli stessi, purché in possesso dell'anzianità non inferiore a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 16.

1. All'Ente EUR si applica la seconda parte del terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma, lettera *a)*, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e gli articoli 5 e 6, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 1 ha natura interpretativa.

cesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale mantiene il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

2. *Identico.*

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.	ART. 17.
1. Il contributo dello Stato, di cui alla lettera *c)* del comma 7 dell'articolo 2 è fissato, per l'anno 1987 in lire 3 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 in lire 5 miliardi. I contributi stabiliti per gli anni 1987-1988-1989 debbono essere utilizzati per opere di risanamento e miglioramento degli impianti congressuali e sportivi dell'Ente EUR. Per gli oneri successivi si provvede a norma dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si provvede per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 18.	ART. 18.
1. Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'ente stesso.	*Identico.*
ART. 19.	ART. 19.
1. Fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'ente EUR continua ad assicurare i servizi di manutenzione, di gestione e di nettezza urbana nel compendio dell'EUR. 2. Gli attuali organi dell'ente restano in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 6.	*Identico.*

ART. 20.	ART. 20.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comune di Roma, sono emanate le norme di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 con le quali saranno fissate le procedure ed i termini per la individuazione e la consegna effettiva dei beni di cui all'articolo 3 dell'Ente EUR al comune di Roma.	1. *Identico.*
2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede in ogni caso previ protocolli d'intesa tra il comune di Roma e l'Ente EUR.	2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede in ogni caso previ protocolli d'intesa tra il comune di Roma e l'Ente EUR entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 21.	ART. 21.
1. La stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei servizi da parte del comune di Roma, deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
ART. 22.	ART. 22.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 816

ART. 1.

1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

1. L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed assume la denominazione di Ente EUR.

2. L'Ente organizza, realizza, coordina, anche in collaborazione, esposizioni, convegni, congressi, manifestazioni culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive, di carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'Ente può svolgere e promuovere attività di studio e di informazione.

4. L'Ente può svolgere, altresì, altri servizi compatibili con le finalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti nonché promuovere la costituzione di consorzi e farne parte; per la partecipazione dell'Ente a consorzi è richiesto il preventivo assenso del comune di Roma.

6. L'Ente cura infine la esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari ad assicurare la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare, nonché la gestione e la manutenzione del compendio EUR.

7. L'Ente provvede alle sue attività:

a) con i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

b) con i corrispettivi per l'uso degli impianti e per i servizi prestati;

c) con contributi da parte dello Stato e di enti pubblici, nonché con elargizioni da parte di privati.

ART. 3.

1. Il comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR.

2. Sono trasferiti al comune di Roma le strade, le piazze, gli edifici attualmente adibiti a scuole elementari, medie, liceo classico e materne, le gallerie di pubblici servizi, la rete delle fognature e la rete di innaffiamento, ivi compresi il serbatoio sopraelevato, la centralina di sollevamento e la condotta di adduzione dell'acqua e il magazzino sotterraneo. Dalla data di trasferimento il comune subentrerà in tutti i rapporti, attivi e passivi, sostanziali e processuali, relativi ai beni trasferiti.

3. La manutenzione e la gestione degli edifici, delle infrastrutture e delle aree di uso pubblico del compendio dell'EUR, con i relativi servizi di nettezza urbana, ad eccezione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, possono continuare ad essere svolti dall'Ente sulla base di apposita convenzione con il comune di Roma nella quale le parti fisseranno anche il relativo corrispettivo.

ART. 4.

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

ART. 5.

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e,

in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

2. Il vicepresidente è designato dal sindaco di Roma e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il vicepresidente coadiuva il presidente dell'Ente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) dal vicepresidente dell'Ente, con funzioni di vicepresidente;

c) da dodici componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, tre designati dalla regione Lazio, uno designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. La designazione dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio dovrà avvenire con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze; il consiglio di amministrazione può nominare una giunta esecutiva, di cui fanno comunque parte il presidente ed il vicepresidente, alla quale delegare compiti e poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In essa deve essere comunque assicurata la presenza di un membro espresso dalla minoranza del consiglio.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive ed i programmi generali di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali

g) le accettazioni di lasciti e donazioni.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere *a), b), c), d)* e *e)* del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Non è consentita l'alienazione di beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'Ente, salvo che non intervenga esplicata deroga e specifica autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del consiglio comunale di Roma.

ART. 8.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

3. Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.

4. Con apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto dell'Ente, verranno stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal consiglio comunale di Roma.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

1. Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale, controlla ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni da allegare ai detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

2. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto il consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nel comparto della contrattazione collettiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 12.

1. L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13.

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento organico di cui all'articolo 12, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà ad avviare le procedure concorsuali per la copertura degli organici.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, ovvero della delibera del consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei medesimi servizi da parte del comune di Roma. In quest'ultimo caso, il comune di Roma assumerà direttamente o nelle proprie aziende speciali, a domanda, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pub-

blico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale manterrà il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari, avrà luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito all'entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

2. Qualora, a seguito della convenzione, l'Ente EUR debba gestire, in tutto o in parte, i servizi di cui all'articolo 3, garantirà la continuità di rapporto di lavoro attraverso personale addetto all'esercizio degli stessi, purché in possesso dell'anzianità non inferiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 16.

1. All'Ente EUR si applica la seconda parte del terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma, lettera *a)*, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e gli articoli 5 e 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 1 ha natura interpretativa.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato, di cui alla lettera *c)* del comma 7 dell'articolo 2 è fissato per l'anno 1987 in lire 3 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 in lire 5 miliardi. I contributi stabiliti per gli anni 1987-1988-1989 dovranno essere utilizzati per opere di risanamento e miglioramento degli impianti progressuali e sportivi dell'ente EUR. Per gli oneri successivi si provvede a norma dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984. n. 887.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

ART. 19.

1. Fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 3, l'ente EUR continua ad assicurare i servizi di manutenzione, di gestione e di nettezza urbana nel compendio dell'EUR.

2. Gli attuali organi dell'ente restano in carica fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 6.

ART. 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comune di Roma, saranno emanate le norme di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, con le quali saranno fissate le procedure ed i termini per la individuazione e la consegna effettiva dei beni di cui all'articolo 3 dell'Ente EUR al comune di Roma.

2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede in ogni caso previ protocolli d'intesa tra comune di Roma e l'Ente EUR.

ART. 21.

1. La stipulazione della convenzione di cui all'articolo 3, ovvero della delibera del Consiglio comunale con la quale si opta per la gestione diretta dei servizi da parte del comune di Roma, dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1722

—

ART. 1.

1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, con sede in Roma, è un ente pubblico strumentale del comune di Roma sottoposto alla sua vigilanza, ed assume la denominazione di ente EUR.

2. L'ente organizza, realizza, coordina, anche in collaborazione, esposizioni, convegni, congressi, manifestazioni culturali, sociali, artistiche, ricreative e sportive, di carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'ente può svolgere e promuovere attività di studio e di informazione.

4. L'ente può svolgere, altresì, altri servizi compatibili con le finalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità l'ente utilizza strutture, mezzi e immobili facenti parte del proprio patrimonio o ad esso affidati e può stipulare convenzioni e contratti. Per la partecipazione dell'ente a concorsi è richiesto il preventivo assenso del comune di Roma.

6. Per particolari iniziative nazionali e per iniziative a carattere internazionale l'ente può stipulare specifiche o generali convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei minsistri.

7. L'ente cura infine la esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari ad assicurare la piena funzionalità del proprio complesso immobiliare, nonché la gestione e la manutenzione del compendio EUR.

8. L'ente provvede alle sue attività:

a) con i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

b) con i corrispettivi per l'uso degli impianti e per i servizi prestati;

c) con contributi da parte dello Stato e di enti pubblici, nonché con elargizioni da parte dei privati.

ART. 3.

1. Il comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'ente EUR.

2. Sono trasferiti al comune di Roma, che ne cura la gestione e la conservazione, le strade, le piazze, i parchi, i giardini ed il verde pubblico nonché tutte le aree, comprese quelle edificabili, gli edifici attualmente adibiti a scuole materne, elementari, medie e liceo classico, le gallerie di pubblici servizi, la rete delle fognature e la rete di innaffiamento, ivi compresi il serbatoio sopraelevato, la centralina di sollevamento e la condotta di adduzione dell'acqua e il magazzino sotterraneo.

3. Dalla data di trasferimento il comune subentrerà in tutti i rapporti, attivi e passivi, sostanziali e processuali, relativi ai beni trasferiti.

ART. 4.

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

ART. 5.

1. Il presidente, nominato con delibera del consiglio comunale, ha la rappresentanza dell'ente, convoca il consiglio di amministrazione e, in ogni caso, adotta i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza,

salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

2. In caso di assenza o di impedimento sostituisce il presidente il consigliere più anziano d'età.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con delibera del consiglio comunale ed è composto:

a) dal presidente dell'ente, con funzione di presidente;

b) da dodici componenti, dei quali otto designati dal consiglio comunale, tre dalla regione Lazio, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal consiglio comunale di Roma e dal Consiglio della regione Lazio fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del consiglio di amministrazione. La nomina dei componenti da parte del comune di Roma e della regione Lazio avviene con voto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire la presenza delle minoranze.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive ed i programmi generali di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale di Roma.

3. Non è consentita l'alienazione dei beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'ente, salvo che non intervenga esplicita deroga e specifica autorizzazione con delibera del Consiglio comunale di Roma.

ART. 8.

1. L'esercizio finanziario dell'ente coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

3. Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.

4. Con apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione dello statuto dell'ente, si stabiliscono le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

1. Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui due designati dal Consiglio comunale di Roma, scelti tra i dirigenti della ragioneria generale e

di cui uno con funzione di presidente, e uno designato dalla regione Lazio.

2. Il collegio è nominato con delibera della Giunta del comune di Roma e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. Con la stessa delibera si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali dal Consiglio comunale di Roma e l'altro dal consiglio della regione Lazio.

ART. 10.

1. Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale, controlla ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni da allegare ai detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

ART. 11.

1. Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con delibera del Consiglio comunale di Roma.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto il consiglio di amministrazione adotta il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato, sentiti i sindacati, con delibera del Consiglio comunale di Roma.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nel comparto della contrattazione collettiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 12.

1. L'ente EUR è autorizzato per le spese di investimento a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62.

ART. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento organico di cui all'articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvede ad avviare le procedure concorsuali per la copertura degli organici.

ART. 14.

1. I contratti di appalto relativi ai servizi trasferiti ai sensi dell'articolo 3 sono prorogati fino a quando, con apposita delibera del Consiglio comunale, non sarà diversamente disciplinata la materia.

2. Qualora il comune di Roma opti per la gestione diretta di tali servizi, il personale in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio utilizzato dagli appaltatori in via continuativa ed esclusiva, per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima è assunto a domanda direttamente dal comune o dalle relative aziende municipalizzate. Fino alla definitiva collocazione nelle amministrazioni di competenza e al conseguente inquadramento, il personale mantiene il medesimo trattamento economico già in godimento. L'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera, di anzianità ed il trattamento economico acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data del trasferimento.

ART. 15.

1. Al personale dell'ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 16.

1.All'ente EUR si applica l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, l'articolo 5 e la lettera *a)* del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 1 ha natura interpretativa.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato, di cui al punto *c)* del comma 8 dell'articolo 2 è fissato per l'anno 1987 in lire 4 miliardi, per l'anno 1988 in lire 3 miliardi e per gli anni 1989 e 1990 in lire 5 miliardi. I contributi stabiliti per gli anni 1987-1988-1989 sono utilizzati per opere di risanamento e miglioramento degli impianti congressuali e sportivi dell'ente EUR. Per gli oneri successivi si provvede a norma del comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; e per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. Il Consiglio comunale di Roma formula indirizzi sulla gestione dell'ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

ART. 19.

1. Fino alla definizione dei rapporti con il comune di Roma in attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 3, l'ente EUR continua ad assicurare i servizi di manutenzione, di gestione e di nettezza urbana nel compendio dell'EUR.

2. Gli attuali organi dell'ente restano in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 6.

ART. 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Roma provvede, con propria delibera, alla regolamentazione delle procedure e dei termini per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, ed emana le norme di esecuzione delle disposizioni di cui ai citati articoli 2 e 3, con le quali sono fissate le procedure ed i termini per la individuazione e la conse-

gna effettiva dei beni di cui all'articolo 3 dall'ente EUR al comune di Roma.

2. All'individuazione dei beni trasferiti si procede in ogni caso previ controlli d'intesa tra il comune di Roma e l'ente EUR, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.